

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA REGIONE LAZIO**  
**ROMA**  
**RICORSO**

**NELL'INTERESSE**

della PROF.SSA MARIA PIA SICILIANO (C.F. SCLMRP70A45F352G), nata a Mondragone (CE) il 05.01.70, ivi residente alla Via Elena n. 135, rappresentata e difesa dall'**Avv. VALERIO ZICARO**, (C.F. ZCRVLR80H18D086C), giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi corrente in Roma alla Via G.P. da Palestrina n. 47. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [valerio.zicaro@avvocaticosenza.it](mailto:valerio.zicaro@avvocaticosenza.it);

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato corrente in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

**E NEI CONFRONTI DI**

**SALVETTI DAVIDE GIOVANNI MARIA**

**SASANELLI SILVANA ANTONIA**

**PER L'ANNULLAMENTO**

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 27.05.2019 (denominato "*all. 2*") di mancato superamento della prova orale del "*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*" – G.U. n. 90 del 24.11.2017, con il quale è stato attribuito alla ricorrente un punteggio pari a "65/100";

- del verbale n. 4 (denominato "*all. 3*") "*delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale*" del 27.05.2019;

- ove occorrer possa, del provvedimento n. 0032565 del 17.7.2019 e del relativo allegato, di attribuzione del punteggio ai titoli ai candidati che hanno superato la prova orale;

- ove occorrer possa, del provvedimento, sconosciuto, di determinazione dei “livelli” di cui al provvedimento di valutazione della ricorrente (denominato “all. 2”);

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva espressa di proposizione di motivi aggiunti.

#### **OSSERVA E DENUNCIA**

- La prof.ssa Maria Pia Siciliano ha partecipato al “*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*”, indetto dal MIUR e pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, superando, proficuamente, tanto la prova selettiva quanto la prova scritta.

- Con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 veniva nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; con successivi decreti – più volte integrati e/o modificati – l’Amministrazione resistente nominava le sottocommissioni esaminatrici tra le quali la Sottocommissione VII<sup>a</sup> Campania (D.D. 31.12.2018 n. 2080) innanzi alla quale la ricorrente ha svolto la prova orale.

- La prof.ssa Siciliano ha, quindi, sostenuto, in data 27.05.2019, la prova orale innanzi alla ridetta Commissione conseguendo, all’esito, con suo sommo stupore, il punteggio complessivo pari a 65/100.

- Immediatamente, la ricorrente presentava, personalmente, una prima istanza di accesso agli atti in data 29.05.2019; di poi, a mezzo del sottoscritto procuratore, un’ulteriore istanza di accesso, a mezzo pec, in data 10.06.2019.

- Con separate comunicazioni – del 27.06.2019 e del 5.7.2019 – l’Amministrazione resistente riscontrava, parzialmente e, ad ogni modo, *contra legem*, le ridette istanze limitandosi alla trasmissione dei soli atti impugnati e, dunque, del verbale n. 4 e della scheda di valutazione, entrambi del 27.5.2019.

- L'insufficiente ostensione veniva motivata dal Ministero resistente sulla scorta della, seguente, laconica (ed insolita) motivazione: *“si rappresenta che al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti”* (CFR. RISCOntRO ISTANZA DI ACCESSO GLI ATTI).

- La motivazione è, palesemente, illegittima ed illecita per come, invero, già, previamente, rappresentato nell'istanza di accesso agli atti del 10.06.2019 ove la ricorrente, per il tramite del suo legale, aveva così avuto modo di affermare:

*<< è interesse della mia assistita accedere agli atti ed acquisire tutta la necessaria documentazione, al fine di poter tutelare i propri diritti ed interessi; che, in particolare, è interesse della mia assistita accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale di cui all'oggetto; che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241, “al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge”; che, parimenti, l'accesso agli atti, è, altresì, tutelato e disciplinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;*

*che Codesta Amministrazione, in relazione all'ostensione degli atti di cui alla procedura in oggetto, con note del 19.04.2019 e 22.05.2019, a firma del Capo Dipartimento dott.ssa Carmela Palumbo, ha, improvvidamente, affermato che: <<al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti>>;*

***Che, tuttavia, sfugge al redigente delle suddette note che il diritto di accesso agli atti è una situazione giuridica soggettiva piena e che,***

**quando è finalizzato all'esercizio della tutela dei propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale, trova il suo fondamento nel diritto di difesa, costituzionalmente previsto e garantito dall'art. 24 Cost.;**

**Che, pertanto, procrastinare l'ostensione e l'estrazione di copia degli atti della procedura concorsuale sino alla data, incerta, di approvazione della graduatoria generale di merito vanificherebbe, in maniera irreversibile, il diritto di difesa della mia assistita e, soprattutto, il diritto all'azione innanzi all'Autorità giurisdizionale;**  
**Che, parimenti, è mio dovere ricordare che il rifiuto ovvero la limitazione del diritto di accesso assume rilievo, nel nostro ordinamento, sul piano amministrativo (in termini di valutazione del dirigente e di obbligo di sanzioni in capo al responsabile) e, nel contempo, integra gli estremi del reato di omissione di atti d'ufficio, perseguito dall'art. 328 c.p.>> (CFR. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – ENFASI AGGIUNTA).**

- La mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione resistente ha come, immediata, conseguenza la mutilazione del diritto di difesa della ricorrente e si pone, dunque, in perfetta contrapposizione e violazione del principio sancito dall'art. 24 Cost. oltreché della normativa, specifica, in materia di accesso agli atti, *in primis* gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Pertanto, riservando la proposizione di ricorso per motivi aggiunti una volta ottenuti tutti gli atti della procedura *de qua*, si chiede, sin d'ora, che Codesto Ecc.mo Tar **Voglia ordinare all'Amministrazione resistente la produzione di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, ivi compresi tutti i verbali della prova orale della 7^ sottocommissione Campania, delle domande rivolte ai candidati, delle relative schede di valutazione e degli esiti pubblicati e, in particolare, verbali, domande ed esiti relativi al giorno 27.05.2019.**

- È noto che con sentenza del 2.7.2019 n. 8655/2019 (NRG 6233/2019), Codesto Ecc.mo Tar - Sezione Terza *Bis* – **ha annullato l'intera procedura concorsuale di cui all'oggetto, per le motivazioni illustrate in sentenza.**

- È altrettanto noto, tuttavia, che l'Ecc.mo Consiglio di Stato – Sezione Sesta, con ordinanza del 12.7.2019 n. 3514/2019 (NRG 5765/2019) ha sospeso l'esecutività della sentenza anzidetta fissando l'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso per il prossimo 17 ottobre 2019.
- Ne discende che, stante l'illegittimità del provvedimento di valutazione della prof.ssa Siciliano, oggi impugnato, è interesse della stessa ricorrere innanzi a Codesto Ecc.mo Tar – onde ottenere, previo annullamento dell'atto, la ripetizione della prova orale e/o la rivalutazione innanzi a Commissione in altra composizione – giacché, in ragione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, oggi la procedura concorsuale è, ancora, *in itinere*.
- I provvedimenti impugnati – unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale – si palesano illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in considerazione dei seguenti

#### **MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 11 E 13 DEL D.M. N. 138/2011, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA.**

**1.1** Gli atti impugnati sono viziati sotto molteplici profili ovvero violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2011, dell'art. 9 del bando di concorso, difetto di motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, per disparità di trattamento, per perplessità della motivazione e/o per motivazione apparente, illogicità ed irragionevolezza.

È opportuno, in via preliminare, premettere quanto segue.

Con D.M. 03.08.2017, n. 138, pubblicato nella G.U. 20 settembre 2017, n. 220, il MIUR ha approvato il “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

*come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".*

*Ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento, <<1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.*

*2. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.*

*3. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo>>.*

Il richiamato art. 12, comma 3, così, a sua volta, recita:

*<<3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, **la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti**>>.*

L'art. 13, poi, rubricato come "Predisposizione delle prove", dispone che:

*<<1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:*

*a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;*

*b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;*

**c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.**

[...]

3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2>>.

Il bando di concorso, in ossequio al citato regolamento, all'art. 9 prevede che:  
<<1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.

2. La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.

La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.

4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, **la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio**

***e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.***

**5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa.**

6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte [...]>>.

I citati “quadri di riferimento” relativi alla prova orale sono stati pubblicati, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del bando di concorso, in data 10 maggio 2019; in essi – richiamate, ancora una volta, le succitate disposizioni regolamentari e della *lex specialis* – viene ribadito e specificato che:

- <<In merito alla valutazione della prova orale, la Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 82 punti per il colloquio di cui alla lettera a), 6 punti per la verifica di cui alla lettera b) e 12 punti per la verifica di cui alla lettera c). La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti>>;

- **che** <<La prova orale si svolgerà in seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova>>;

- **che** <<Il colloquio è così strutturato:

**Per il punto a):**

- risposta ad un quesito
- soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

La risposta al quesito e la soluzione di un caso da parte di ciascun candidato dovranno entrambi fare riferimento a più materie, tra quelle indicate all'art. 10, comma 2 del D.M. n.138/2017.



**Per il punto b):**

*Una prova pratica su uno dei seguenti argomenti:*

- *elaborazione testi;*
- *utilizzo di fogli di calcolo;*
- *realizzazione di una presentazione;*
- *motori di ricerca e gestione della posta elettronica;*
- *sistemi per la condivisione di files.*

**Per il punto c):**

*Lettura e traduzione di un brano di 8 righe, concernente o gli argomenti di cui alla lettera d) “organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica” o quelli di cui alla lettera i) “sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea” di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10. Breve conversazione stimolata da una domanda sull'argomento trattato nel brano oggetto della lettura>>;*

- **che, infine,** <<Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relative alla prova orale, la Commissione utilizzerà i seguenti criteri e pesi:

**QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Conoscenza dei contenuti specifici         | Max 30 punti |
| 2) Capacità di risoluzione del caso           | Max 42 punti |
| 3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi | Max 10 punti |

**STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO NELLE SCUOLE** Max 6 punti (cfr.bando)

**LINGUA STRANIERA PRESCELTA DAL CANDIDATO**

Capacità di lettura, traduzione e conversazione Max 12 punti  
(cfr.bando)>>.

Orbene, dalla lettura, combinata, delle disposizioni, di diverso rango, disciplinanti la prova orale emerge, con chiarezza, che il potere attribuito alla Commissione esaminatrice (*rectius*: la sottocommissione VII<sup>^</sup>) consiste, nelle sue diverse articolazioni, nell'assegnazione di un punteggio massimo pari a 100 per tutta la prova orale, a sua volta suddiviso in un sotto-punteggio pari,

rispettivamente, ad 82 per la lettera a), pari a 6 per la lettera b) e 12 per la lettera c).

All'interno della sola lettera a) è previsto un, ulteriore, sotto-punteggio pari, rispettivamente, a 30, 42 e 10.

Si tratta, si badi bene, di punteggio massimo attribuibile con la successiva specificazione che la prova orale si intenderà superata con il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 70.

In nessuna disposizione è prevista la facoltà, da parte della Commissione, di elaborare ulteriori criteri e/o griglie ovvero di sotto-articolare il ridetto punteggio; in altri termini, **non** è previsto il potere, in capo alla Commissione, di dar vita ad un'ulteriore griglia di punteggio.

Ebbene, dalla lettura della “*scheda di valutazione*” riferita alla ricorrente emerge, invece, la ‘creazione’ – all'interno delle voci “*quesito e studio del caso*”, “*prova pratica informatica*” e “*conoscenza lingua straniera*” – di nuove griglie, denominate “*livelli*”, suddivisi in: “*non adeguato*”, “*sufficiente*”, “*buono*” e “*avanzato*”. A siffatti livelli, poi, a seconda della materia oggetto della prova orale, vengono attribuiti dei punteggi la cui elaborazione e determinazione (anche sul piano logico) non è dato comprendere.

Rimarcato che la creazione di tali griglie non è prevista né dalla legge, né dal regolamento né dalla *lex specialis* – ed è, dunque, illegittima – non è, comunque, dato sapere secondo quale *criterio* la Commissione ha elaborato le ‘sottocategorie’ di punteggio:

CANDIDATO SICILIANO MARIA PIA

ALL.2

## QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	20
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	29
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	6
TOTALE					55 /82

## PROVA PRATICA DI INFORMATICA

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenze/abilità informatiche e digitali	0-3	4	5	6	3

TOTALE	3 /6
--------	------

ALL.2

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Capacità di lettura, traduzione e conversazione	0-7	8	9	10-12	7
TOTALE					7 /12

TOTALE PROVA

65 /100

La sottocommissione n. (1.1.1)

**1.2** L'esercizio di un potere illegittimo – quale è quello di 'creare' nuove griglie di valutazione – unitamente alla polverizzazione numerica della valutazione, rende impossibile – o meglio non intellegibile – la comprensione della decisione assunta dalla Commissione e, dunque, la valutazione stessa. Non sfuggerà al Giudicante, del resto, che la sottile linea 'rossa' che separa la 'non adeguatezza' dalla 'sufficienza' – espressa in termini numerici ma priva di qualsivoglia, ancorché scarna, argomentazione – si traduce in una palese arbitrarietà del giudizio valutativo.

Questa difesa ben conosce il 'limite' del G.A. rispetto alla discrezionalità tecnica e, dunque, siffatto 'limite' nel giudizio di legittimità; nondimeno, è altrettanto vero che detto confine consente, comunque, al G.A. il c.d.

sindacato estrinseco o debole attraverso la delibazione dell'operato amministrativo rispetto ai principi generali ed alle norme applicabili al caso di specie, al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto l'attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.

Ebbene, alla prof.ssa Siciliano è stato, difatti, attribuito, con insolita sistematicità, il punteggio 'massimo' del livello 'minimo' della 'non adeguatezza':

- per la lettera a): 20, 29 e 6, per un totale pari a 55/82;
- per la lettera b): 3 per un totale pari a 3/6;
- per la lettera c): 7 per un totale pari a 7/12.

La Commissione esaminatrice, nel momento in cui *si è avventurata* nell'esercizio di un potere non previsto dalla norma e, dunque, non assegnatole – di 'creazione' appunto di ulteriori sotto-griglie di valutazione – aveva, inoltre, l'obbligo di motivare, espressamente, il giudizio attribuito al fine di consentire alla candidata (odierna ricorrente) di comprendere la valutazione alla luce di una tale polverizzazione del punteggio e, non ultimo, allo scopo di poter verificare, *ex post*, l'attendibilità delle operazioni svolte dalla Commissione.

Dalla disamina dell'illegittima griglia, infatti, non è possibile nemmeno percepire il discrimine tra il punteggio pari a 20 di 'non adeguatezza' ed il punteggio di 21 di 'sufficienza'; tra il punteggio pari a 29 di 'non adeguatezza' ed il punteggio di 30 di 'sufficienza'; e così via.

A tale stregua, resta un mistero (frutto di arbitrarietà) come possa il candidato (e, di poi, il G.A.) capire (verificare), anche in senso lato, cosa lo *separi* dalla 'sufficienza' tenuto conto che se la prof.ssa Siciliano avesse ottenuto un solo punto in più per ciascun 'livello' avrebbe superato la prova orale raggiungendo la soglia pari a 70/100.

Una siffatta, oscura, decisione rende illegittima la valutazione espressa nei confronti della ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017, dell'art. 9 del bando di

concorso, difetto di motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, per disparità di trattamento, per perplessità della motivazione e/o per motivazione apparente, illogicità ed irragionevolezza.

**1.3 La violazione degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017 e dell'art. 9 del bando di concorso** sussiste nella misura in cui tali disposizioni, di diverso rango, stabiliscono i punteggi attribuibili per la prova orale, la loro strutturazione, la pubblicazione dei quadri di riferimento sui quali è “costruita e valutata” la prova orale (art. 9, comma 5, della *lex specialis*) e **non prevedono** il potere di predisporre ulteriori griglie e/o criteri di valutazione, men che meno prevedono siffatto potere in capo alla Commissione esaminatrice.

Tanto risulta, altresì, confermato dai citati “*quadri di riferimento*” i quali, appunto, non contemplano alcuna, ulteriore, griglia di valutazione.

Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato è **privo di motivazione** giacché non sono esplicitate né le ragioni che hanno condotto all'elaborazione dell'ulteriore, illegittima, griglia né quale sia il percorso logico seguito dalla Commissione nella redazione della stessa e nella formazione del processo valutativo.

Ancora, sotto la sfera dell'**eccesso di potere**, il provvedimento impugnato è viziato **per arbitrarietà** – che si evince dall'immotivata decisione di polverizzare la valutazione numerica e dall'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale scelta; per **disparità di trattamento** poiché, dalla lettura dei quesiti posti ai candidati nella medesima seduta del 27.05.2019, diviene assolutamente impercettibile la verifica dell'operato della Commissione – sul punto ci si riserva, espressamente, ricorso per motivi aggiunti.

Ancora, **eccesso di potere per perplessità della motivazione e/o motivazione apparente**, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, al pari **dell'illogicità e dell'irragionevolezza** della decisione.

\*\*\*

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

dei provvedimenti impugnati stante la sussistenza del

**1) FUMUS BONI IURIS.**

Quanto al *fumus*, valga quanto sinora esposto quivi da intendersi integralmente trascritto.

**2) PERICULUM IN MORA.**

A ciò si aggiunga il gravissimo pregiudizio subito dalla ricorrente, la quale vede vanificare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla eguale partecipazione al concorso ed alla parità di trattamento, quanto al nocumento, irreversibile, che la stessa subisce in ragione del fatto che ad ella, allo stato, è preclusa la partecipazione alla successiva fase di valutazione dei titoli, con il concreto ed attuale pregiudizio, in mancanza di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, di veder vanificato il suo diritto alla prosecuzione della prova concorsuale frutto di una vita di lavoro, di studi e sacrifici incommensurabili, con danno grave ed irreparabile.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti che configurano, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

\*\*\*\*\*

**PQM**

La prof.ssa Maria Pia Siciliano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

**CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, la prof.ssa Maria Pia Siciliano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le

**CONCLUSIONI**

“Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare e urgente**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, mediante l'adozione della misura cautelare più idonea a tutelare i diritti e gli interessi della ricorrente, in virtù dei motivi *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- **sempre in via cautelare ed urgente**, ordinare all'Amministrazione di valutare, con riserva, i titoli della ricorrente;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente la ripetizione della prova orale della ricorrente e/o con Commissione esaminatrice in altra composizione, in virtù dei motivi *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;
- emettere qualsivoglia, eventuale, statuizione ritenuta opportuna;

Spese come da soccombenza.

**In via istruttoria**, si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia ordinare, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., all'Amministrazione resistente la produzione di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, ivi compresi tutti i verbali della prova orale della 7<sup>a</sup> sottocommissione Campania, delle domande rivolte ai candidati, delle relative schede di valutazione e degli esiti pubblicati e, in particolare, verbali, domande ed esiti relativi al giorno 27.05.2019.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

*Salvis juribus.*

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00

Cosenza-Roma, 23 luglio 2019

AVV. VALERIO ZICARO



**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 4/2010 *rep. not.* assunta nell'adunanza del 25 gennaio 2010, ho notificato il su esteso atto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato corrente in (00186) Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766788-6, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO

**SALVETTI DAVIDE GIOVANNI MARIA**, residente in (56021) San Lorenzo a Pagnatico (PI) alla Via Palazzi Sud n. 46/8, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766787-5, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO

**SASANELLI SILVANA ANTONIA**, residente in (70013) Castellana Grotte (BA) alla Via Michelangelo Buonarroti snc, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766789-8, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO